



SAESE

*Sindacato Autonomo Europeo
Scuola ed Ecologia*

Spett. Dott.ssa Alessandra Vella
Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)
Tramite la Cancelleria del
Tribunale di
Agrigento (AG)

ANTICIPATA VIA PEC

Oggetto: Memorie difensive – Procedimento Penale N. 877/2020 R.G.G.I.P. – INDAGATI: Direttivo SAESE

INTRODUZIONE

- *Preso atto del procedimento penale di cui all'oggetto tramite notifica dell'ufficiale giudiziario del 07 c.m. e presa visione del relativo fascicolo il 10 c.m., condividiamo in pieno la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero in indirizzo. Come ricorda bene il PM l'attività sindacale è tutelata dall'art. 39 della Costituzione, e sia gli articoli della Carta Costituzionale che i Trattati EU sono leggi di rango superiore.*
- *Preso atto dell'atto di opposizione presentato da Virgone Avv. Salvatore alla richiesta di archiviazione del PM, che siamo costretti a smontare di seguito punto per punto sia nella forma che nel merito:*

NELLA FORMA

1. *L'art. 124 c.p. prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato. Non capiamo come sia possibile che la parte offesa il 10/05/2019 invece di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica decida di presentare querela per presunti illeciti penali avvenuti il 29/10/2018.*



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
2. *Non comprendiamo quale sia il nesso di causalità tra la composizione strutturale del Direttivo SAESE con i presunti reati di diffamazione denunciati dalla parte offesa, se non quello di cercare di delegittimare il nostro operato.*

NEL MERITO

3. *Riportiamo qui di seguito un richiamo dell'atto di opposizione ai sensi dell'ex art. 410 c.p.p. "Veniva, altresì, puntualizzato come non potesse configurarsi alcun comportamento antisindacale in danno della prof.ssa Campagna". A tacer d'altro, Virgone Avv. Salvatore fa riferimento al riscontro scritto che la Sua cliente ha fornito all'ex Direttore Generale dell'USR per la Sicilia in merito alle nostre vertenze sindacali. Logicamente una nota di chiarimento dell'amministrazione scolastica non può sostituirsi alle AAGG, considerato che l'unico che può entrare nel merito di una presunta condotta antisindacale è il Giudice del Lavoro dietro denuncia da parte dell'OS ai sensi dell'art. 28 ex L.300/70.*
4. *In merito alla nota del 04/04/2019 relativa al nostro sciopero del 16 e 17 Aprile 2019, sottoscritta dal Dirigente Scolastico in indirizzo e inviata via PEC a tutti i soggetti coinvolti, facciamo notare che tale nota non è stata trasmessa per dovuta conoscenza al SAESE (non rispettando la trasparenza nel procedimento amministrativo). Qui di seguito riportiamo un richiamo di tale nota illegittima: "Relativamente all'indizione dello sciopero si fa rilevare che esso è indetto dal sindacato SAESE, un'associazione soltanto on-line i cui iscritti non superano le dita di una mano(e non sono neanche censiti dall'ARAN)". Teniamo a precisare che il SAESE è un sindacato legalmente riconosciuto e non un semplice blog, infatti indichiamo scioperi nazionali ed internazionali, se consideriamo anche le scuole italiane all'estero. Come fa poi la Dirigente Scolastica a sostenere che il SAESE abbia solo 5 iscritti? Quale sarebbe la fonte di questo dato? Di contro è vero che non siamo censiti dall'ARAN, in primis perché non ci siamo mai candidati alle RSU e in secundis perché non facciamo la trattenuta stipendiale ai nostri iscritti perché per loro la tessera sindacale sarebbe troppo esosa considerato che la maggior parte dei nostri tesserati sono disoccupati o precari della scuola. Tuttavia, ci permettiamo di fare notare che questo estratto virgolettato è stato scritto da un Dirigente Scolastico che rappresenta lo Stato e non da un'associazione sindacale. A dimostrazione che la nostra attività sindacale è molto gradita agli utenti indichiamo qui di seguito il link della nostra pagina ufficiale di Facebook con circa 27.000 (ventisette mila) followers:*

<https://www.facebook.com/SAESE.EU/>

Trasmettiamo inoltre atto documentale del Dipartimento della Funzione Pubblica dove viene indicato che ad un nostro sciopero nazionale hanno aderito circa 6.000 (seimila) lavoratori del comparto scuola (All. Funzione Pubblica).



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
5. *Una volta in ambito sindacale si diceva “Mai togliersi il cappello davanti al padrone”. Nel 2019 con lettera di revoca del 05 aprile (All. Revoca) abbiamo dovuto contestare la famosa petizione online sottoscritta da tutti i dipendenti dell’Istituto Rapisardi, che con una semplice firma hanno deciso di cancellare i loro diritti sindacali ottenuti dopo tanti anni di lotta al caporalato e alla mafia. Chiunque può immaginare lo svolgimento dei fatti, che vedeva tutti i soggetti coinvolti pronti ad accattivarsi le simpatie del datore di lavoro (C. Amato). Sarebbe stato sufficiente non aderire allo sciopero: che senso ha notificare un documento online fatto preventivamente sottoscrivere a tutti i propri dipendenti?*
 6. *La delibera della Commissione Garanzia Sciopero pos. 634/19 non ci ha invitati a revocare o differire il nostro sciopero di 48 ore, perché avevamo rispettato tutte le procedure previste dall’ex L. 146/90. Quando la Commissione Garanzia Sciopero riscontra una violazione sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali invita le OOSS a revocare o differire lo sciopero e per conoscenza deve scrivere anche al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere, come è avvenuto per un nostro sciopero nazionale del 2016, quando avevamo dimenticato di rinnovare dopo 90 giorni il tentativo obbligatorio di conciliazione con l’amministrazione centrale e più precisamente con il Ministero dell’Istruzione (All. CGS 2016). Quella di revocare lo sciopero di 48 ore alla Rapisardi è stata una nostra scelta. La parte offesa, dopo aver sabotato con una petizione online l’art. 40 della Costituzione sul diritto allo sciopero, tenta attraverso una querela secondo noi pretestuosa di neutralizzare anche l’art. 39 della Costituzione sul diritto di critica e di satira.*
 7. *In assenza di una definizione restrittiva di “conflitto di lavoro”(il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere ad oggetto qualsiasi questione che il sindacato valuti di proprio interesse), un’OS è legittimata alla proclamazione di uno sciopero anche nelle ipotesi che il conflitto di lavoro insorga in relazioni a questioni riguardanti un singolo lavoratore, ivi compresa l’autotutela sindacale in alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti (All. Delibera della Commissione Garanzia Sciopero n. 03/162 + All. Delibera della Commissione Garanzia Sciopero n. 05/423).*
 8. *In merito alla presunta “diffamazione” possiamo dire che lo Statuto dei lavoratori dal 1970 non solo legittima le OOSS a pubblicare nei loro spazi e divulgare i propri comunicati, ma addirittura se le stesse OOSS ne fanno esplicita richiesta anche il datore di lavoro deve pubblicare questi comunicati nei suoi albi sindacali. Dal fascicolo risulta che l’unica comunicazione nella quale noi abbiamo fatto richiesta di pubblicazione nell’albo sindacale della scuola è stata la lettera di revoca (All. Revoca) dopo che la parte offesa ha sabotato il nostro sciopero. Infatti in calce alla lettera di revoca abbiamo scritto in colore azzurro la seguente frase “Si richiede inoltre che la lettera di revoca venga esposta all’albo sindacale della scuola ai sensi della L. 300/70.” Adesso non sappiamo dire se il Dirigente Scolastico in indirizzo abbia pubblicato o meno nell’albo sindacale dell’Istituto Rapisardi la nostra lettera di revoca perché non abbiamo fatto le dovute verifiche, però sappiamo per certo che i nostri colleghi hanno fatto condannare in tutta Italia altri DDSS in sede giuslavorista*
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

per condotta antisindacale per non aver pubblicato qualche diffida per la tutela del personale scolastico sia nell'albo sindacale fisico della scuola che nell'albo sindacale online. Nel caso di specie, dal nostro punto di vista, si è sicuramente verificata una condotta antisindacale: La Preside Amato non solo ci ha querelati per le nostre legittime vertenze sindacali ma anche per la nostra lettera di revoca con richiesta di pubblicazione, considerato che come sopra spiegato potevamo decidere di non revocare lo sciopero di 48 ore.

CONCLUSIONI

- a) *Al fine di evitare un disagio professionale alla Prof.ssa Campagna, chiediamo di non prendere in considerazione come "prove testimoniali" i dipendenti della Scuola Rapisardi, posto che l'art. 13, co. 5, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" prescrive per i dirigenti scolastici la cura del benessere organizzativo.*
- b) *Alla luce di quanto sopra esposto e documentato con i file in formato PDF chiediamo, inoltre, di confermare l'archiviazione del procedimento penale instauratosi.*

Data: 18/08/2020

Con osservanza

**F.to Proff. L. Campagna / F. Orbitello
Direttivo SAESE**